



2011/08.10/000189-01  
DIRA41000 - 2015/597

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE  
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO  
UFFICIO V.I.A.**

**Oggetto:**

**D. LGS. 152/2006 E S.M.I. E L.R. 40/1998 E S.M.I..**

**RINNOVO, AMPLIAMENTO E RECUPERO AMBIENTALE COLTIVAZIONE CAVA DI SABBIA E  
GHIAIA IN LOC. "GORETTE", NEL COMUNE DI GOVONE.**

**PROPONENTE: E.M.T. S.N.C., VIA PIRIO N. 26, 12040 - PRIOCCA.**

**PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.**

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Vista** l'istanza in data 20.05.2015, con prot. n. 49688, del Sig. Roberto Bruno, legale rappresentante di E.M.T. S.n.c., con sede legale in Priocca, Via Piriò n. 26, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

**Premesso che:**

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 20.05.2015.

Sul BURP n. 23 del 11.06.2015 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento. L'intervento in oggetto rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. e riguarda il rinnovo e l'ampliamento della coltivazione mineraria e recupero ambientale nella cava di sabbia e ghiaia, in loc. Gorette del Comune di Govone; l'istanza è finalizzata al rinnovo dell'autorizzazione già rilasciata nel 2008 dal Comune, ai fini del completamento della coltivazione ed all'ampliamento dell'autorizzazione stessa, così da interessare con gli scavi la limitrofa area oggetto di nuova acquisizione. L'intervento estrattivo verrà condotto operando fuori falda, rispettando la fascia di rispetto dei 150 m. dalla sponda del fiume Tanaro.

In data 23 luglio 2015 si è riunita la Conferenza di Servizi convocata ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al fine di svolgere il sopralluogo necessario all'istruttoria tecnica per l'espressione del parere ai sensi della L.R. citata.

In data 28 luglio 2015 era stata convocata la 1<sup>a</sup> Conferenza dei Servizi, al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione ed il coordinamento delle procedure relativamente al progetto in esame.

Nel corso della medesima, era stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 77692 del 05.08.2015.

In data 29.10.2015 con prot. n. 101727, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta; con l'avvenuto deposito delle integrazioni richieste, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la sua conclusione.

Con la documentazione integrativa il progetto originario ha subito le seguenti variazioni:

- stralcio dall'intervento estrattivo delle aree interessate dalle procedure di esproprio nell'ambito della realizzazione dell'autostrada e rispetto della distanza di 5 metri dalla proprietà autostradale stessa del limite di scavo;
- stralcio delle aree ricomprese nella fascia di 150 m dalla sponda del f. Tanaro ovvero in fascia perfluviale soggetta a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i.: di conseguenza, l'estensione dell'area oggetto di richiesta autorizzativa effettivamente interessata dall'intervento estrattivo risulta diminuita dagli iniziali 77.500 mq, agli attuali 56.460 mq, cui si aggiungono i 32.700 mq. circa dell'area autorizzata nel 2008, per un totale (aggiornato) di circa 89.160 mq.;
- si riassumono nella tabella seguente i volumi aggiornati circa il rinnovo e l'ampliamento della cava in oggetto:

**CUBATURA DEL GIACIMENTO MINERARIO  
(aggiornamento)**

	Rinnovo ex art. 10 L.R. 69/78	Ampliamento ex art. 8 L.R. 69/78	Totale:
Area catastale in disponibilità (m <sup>2</sup> ):	32.700	56.460	89.160
Area effettivamente coltivabile (m <sup>2</sup> ):	2.000	54.950	56.950
Spessore utile medio coltivabile (m):	2	2 - 3	---
Cubatura lorda (m <sup>3</sup> ):	4.000	147.400	151.400
Perdita per scarpate laterali (m <sup>3</sup> ):	---	3.000	3.000
Cubatura netta in posto (m <sup>3</sup> ):	4.000	144.400	<b>148.400 (*)</b>
Terreno humico da movimentare (m <sup>3</sup> ):	600	16.400	17.000

(\*) NB Al netto della volumetria recuperabile mediante il ribassamento della strada interpodereale presente sul margine nord - orientale dell'area di ampliamento, pari a circa 5.600 m<sup>3</sup>.

Nei termini di deposito del progetto non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico. Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 26 novembre 2015 è stata convocata e si è svolta -in sede decisoria - la 2<sup>a</sup> Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già agli atti del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi dell'ufficio provinciale Cave, del Comune di Govone, dell'Autostrada Asti-Cuneo e di ARPA Piemonte, per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:

- parere tecnico favorevole espresso dalla **Provincia - Ufficio Cave**, a nome della Conferenza di Servizi provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere, contenuto nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*", consegnato agli atti della Conferenza, attiene sia l'espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale per l'intervento proposto, sia il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., **per anni cinque** a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale. Detto parere tecnico favorevole, è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato Elaborato tecnico, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 1**).
- Parere favorevole con prescrizioni formulato da parte dell'**Autostrada Asti-Cuneo S.p.A.**, con nota prot. n. 77018 del 03.08.2015, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. A Conferenza conclusa risulta pervenuta ulteriore nota prot. ricev.to n. 111202 del 26.11.2015, con la quale la predetta Società concessionaria s'impegna a trasmettere a breve al proponente la bozza della convenzione da stipulare per regolamentare l'uso e la manutenzione della viabilità in fregio alla A33, da sottoporre alla preventiva valutazione del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; resta inteso che l'utilizzo di tale viabilità, conseguente alle attività di coltivazione della cava, dovrà essere subordinato alla stipula della convenzione in argomento. Entrambe le predette note sono contenute nell'**ALLEGATO 2**.

- Parere favorevole del **Comune di Govone** circa il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i., formalizzato con nota prot. n. 75027 del 28.07.2015, in occasione della 1<sup>a</sup> Conferenza di Servizi e ribadito con successiva nota prot. n. 111265 del 26.11.2015 (**ALLEGATO 3**). La predetta autorizzazione verrà formalizzata a seguito della notifica del presente giudizio di compatibilità ambientale.

In applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., sono da considerarsi acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

A Conferenza di Servizi conclusa risultano pervenuti i seguenti pareri, in allegato al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:

- parere favorevole della **Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte** subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nella nota prot. n. 114812 del 07.12.2015 (**ALLEGATO 4**).
- Parere favorevole della **Regione Piemonte – Settore Polizia mineraria, cave e miniere**, pervenuto con nota prot. n. 113356 del 01.12.2015 (**ALLEGATO 5**).

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'**ARPA**, dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'ampliamento estrattivo proposto contestualmente al rinnovo, che riguarda un'area già interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite e consentirà un raccordo morfologico con le aree adiacenti, poste a nord del sito di cava, già ribassate in precedenza nell'ambito di interventi estrattivi regolarmente autorizzati, così da portarle in continuità morfologica.

Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, è subordinata alle seguenti prescrizioni.

1. L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei mappali richiesti dalla ditta istante, come da progetto presentato.
2. Siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno di autorizzazione la Ditta istante è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi un aggiornamento del piano topografico della cava (sia su supporto informatico che su supporto cartaceo) corredato da sezioni longitudinali e trasversali in cui sia illustrato lo stato di avanzamento dell'intervento, sia di coltivazione che di recupero ambientale. Contestualmente dovrà essere presentata una nota tecnica che definisca i quantitativi di materiale estratto e illustri il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente, fornendo una previsione circa gli interventi di recupero ambientale da realizzare nel corso dell'anno successivo.
4. In relazione ai disposti del D.lgs. 117/2008, dovrà essere predisposto un monitoraggio annuo della consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistente in cava, attraverso il loro rilevamento topografico e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione dei cumuli dovrà essere riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento annuale.
5. Per tutta la durata dell'intervento dovrà essere mantenuta in efficienza la rete di monitoraggio costituita dai piezometri PZ1, PZ3 e PZ4, installati dalla Ditta in prossimità dell'area di intervento.
6. Per tutta la durata dell'intervento, la Ditta dovrà provvedere al monitoraggio del livello piezometrico della falda mediante rilevazione, con frequenza mensile, e comunque a seguito di rilevanti eventi meteorici, del livello freatico nei piezometri, PZ1, PZ3 e PZ4, installati all'interno dell'area di cava. I risultati delle suddette misurazioni, espresse in quote assolute, dovranno essere inviati annualmente a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi, contestualmente a quanto richiesto al precedente punto 3 del presente verbale.

7. L'area oggetto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 dovrà essere quella definita nella documentazione progettuale integrativa presentata dalla Ditta istante, del tutto esterna alla fascia dei 150 metri dal fiume Tanaro.
8. Il limite di scavo venga mantenuto ad una distanza non inferiore a 5 m dalla proprietà autostradale e non inferiore a 20 m dal sedime autostradale, come indicato nella documentazione progettuale presentata
9. L'intervento proceda per fasce parallele successive, di larghezza non superiore a 30 m, al fine di limitare le aree di scopertura e consentire la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale rispetto alla conclusione della coltivazione.
10. La massima profondità delle scavo sia quella definita nella documentazione progettuale integrativa presentata dalla Ditta a seguito dell'approfondimento dello studio idrogeologico condotto in fase di indagine integrativa. Sia comunque garantito un franco non inferiore ad 1 metro al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica.
11. Le scarpate risultanti dall'attività estrattiva nell'area, al termine della coltivazione mineraria e del riporto di terreno, dovranno avere inclinazione non superiore a 20° sessagesimali, come indicato in progetto.
12. Per gli interventi di riprofilatura morfologica, preliminari alle fasi di recupero ambientale, dovrà essere rispettato il progetto illustrato nella documentazione integrativa presentata dalla Ditta istante.
13. Entro 12 mesi a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale dovranno essere completati gli interventi di coltivazione e recupero ambientale della porzione di cava già autorizzata e oggetto di rinnovo.
14. Sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di regimazione previste nel progetto (canalette e trincee drenanti).
15. Tutte le canalette in terra dovranno essere prontamente inerbite mediante il miscuglio erbaceo indicato in progetto.
16. I rifiuti di estrazione derivanti dalla coltivazione del giacimento dovranno essere gestiti secondo quanto indicato nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione presentato ai sensi del D.Lgs. 117/2008.
17. I lavori di scotico e le operazioni di estrazione del materiale dovranno avvenire il più possibile in stretta successione temporale, al fine di consentire una rapida ricollocazione del terreno vegetale sulle aree da recuperare, riducendone i tempi di stoccaggio.
18. Il terreno vegetale derivante dallo scotico dell'area oggetto di scavo, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale, dovrà essere accantonato in cumuli di altezza inferiore a 2,5 m e dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di una graminacea a rapido insediamento.
19. Al termine delle operazioni di scavo vengano realizzati tutti gli interventi di preparazione necessari al successivo riutilizzo agricolo dell'area. In particolare si dovrà procedere alla risagomatura delle superfici finali, con eliminazione di eventuali irregolarità, alla stesa del terreno vegetale, precedentemente accantonato e addizionato di sostanza organica al fine di creare idoneo substrato alla semina prevista in progetto.
20. Per quanto compatibile con la stagione vegetativa in corso, al termine dei lavori di scavo e ripristino delle quote finali di ciascuna porzione di cava, dovranno essere completati gli interventi di inerbimento temporaneo, rispettando scrupolosamente le indicazioni contenute in progetto in merito alle modalità di intervento ed alla composizione specifica del miscuglio da impiegare, in attesa del riutilizzo agricolo definitivo.
21. Le superfici interessate dalla viabilità accessoria dovranno essere oggetto di recupero ambientale immediatamente al termine del loro utilizzo per l'attività estrattiva, secondo quanto previsto nel progetto di recupero ambientale.
22. La coltivazione ed il recupero ambientale dell'area avvengano per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente parere.
23. Al termine dei lavori di recupero ambientale di ciascuna porzione di cava, prima della richiesta di svincolo della garanzia fideiussoria prestata, la Ditta dovrà inviare al Comune un'apposita documentazione (relazione tecnica con allegati fotografici, cartografici e rilievo topografico

finale) attestante la corretta esecuzione e completamento di tutte le opere eseguite, secondo quanto autorizzato e prescritto.

24. Entro sei mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.

25. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell'autorizzazione.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Dato atto che**

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

**Richiamata** la normativa di legge n. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”

**Vista** la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

**Atteso** che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

**Visti:**

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- la L.R. 22.11.1978, n. 69 e s.m.i.;
- la L.R. 26.04.2000, n. 44 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”;
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

**Vista** il Decreto del Presidente n. 48 del 06.10.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015.

**Valutate** le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 28 luglio 2015 e del 26 novembre 2015, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

**Preso atto** delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

**Accertato** quindi che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 26 novembre 2015 - sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nei precedenti punti da 1 a 25, nonché di quelle espresse nell'Allegato 1.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

**DETERMINA**

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di rinnovo, ampliamento e recupero ambientale di coltivazione cava di sabbia e ghiaia in loc. “Gorette”, nel Comune di Govone, presentato da parte del Sig. Roberto Bruno, legale rappresentante di E.M.T. S.n.c., con sede legale in Priocca, Via Pirio n. 26, in quanto l'ampliamento estrattivo proposto contestualmente al rinnovo, che riguarda un'area già

interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite e consentirà un raccordo morfologico con le aree adiacenti, poste a nord del sito di cava, già ribassate in precedenza nell'ambito di interventi estrattivi regolarmente autorizzati, così da portarle in continuità morfologica.

3. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate ai punti da 1 a 25 delle premesse, che qui integralmente si richiamano.
4. **DI RINVIARE** il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 69/78 e s.m.i., al relativo provvedimento di competenza del Comune di Govone, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
5. **DI SUBORDINARE** il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto precedente, al rispetto di tutte le prescrizioni richiamate al punto 3, nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.*" (**ALLEGATO 1**).
6. **DI CONSIDERARE ACQUISITO** in senso favorevole, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., ogni atto di assenso comunque denominato di competenza dei soggetti del procedimento che - pur essendo stati regolarmente convocati - non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
7. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente punto 4, costituiscono atto di avvio del procedimento di variante dei vigenti strumenti urbanistici.
8. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
9. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché l'autorizzazione di cui al punto 4 sono rilasciati:
  - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
  - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
  - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3.
10. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e di stabilire di conseguenza, a tal fine, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
11. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 69/78 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato, anche in parte, entro **cinque anni** dalla data di rilascio della predetta autorizzazione. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
12. **DI STABILIRE** altresì che, eventuali modifiche rispetto al progetto proposto, che dovessero rendersi necessarie a seguito di difficoltà operative, dovranno essere oggetto di specifica istanza di variante ai sensi della L.R. 69/78, previa verifica di impatto ambientale ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i.

- 13. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- 14. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78" (**ALLEGATO 1**).
- Parere favorevole con prescrizioni formulato da parte dell'Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., con nota prot. ricev.to n. 77018 del 03.08.2015 ed ulteriore nota prot. ricev.to n. 111202 del 26.11.2015 (**ALLEGATO 2**).
- Parere favorevole del Comune di Govone circa il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i., formalizzato con nota prot. n. 75027 del 28.07.2015 (**ALLEGATO 3**).
- Parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte con nota prot. n. 114812 del 07.12.2015 (**ALLEGATO 4**).
- Parere favorevole della Regione Piemonte – Settore Polizia mineraria, cave e miniere, con nota prot. n. 113356 del 01.12.2015 (**ALLEGATO 5**).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Regionale Amministrativo o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

II DIRIGENTE  
dott. Alessandro RISSO